
Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione delle acque
3003 Berna

**Modifica della legge federale sulla protezione delle acque – LPAc
Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico
conformemente al principio "chi inquina paga"
PRESA DI POSIZIONE**

Gentili Signore,
Egredi Signori,

vi ringraziamo per averci sottoposto, per presa di posizione, la documentazione riguardante la prospettata modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc), relativa al finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce dalle acque di scarico. Nel merito formuliamo qui di seguito le nostre considerazioni sul tema che tengono anche in dovuta considerazione le prese di posizione dei vari consorzi di depurazione delle acque (CDA) da noi coinvolti.

Premessa

Con riferimento alla presa di posizione del 27 aprile 2010 sulla modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) osserviamo che le modifiche dei criteri di selezione degli impianti di depurazione delle acque (IDA) toccati dall'obbligo di potenziamento per il trattamento dei microinquinanti, riportate nel messaggio che accompagna la proposta di modifica della LPAc, in Ticino vanno a modificare in modo sensibile lo scenario, coinvolgendo oltre alla maggior parte dei grandi impianti di depurazione del Sottoceneri anche tre impianti del Sopraceneri situati nel bacino del lago Maggiore. Facciamo inoltre notare che alcuni aspetti e richieste formulati nella citata presa di posizione non hanno ancora ricevuto un'adeguata evasione. In particolare, ci riferiamo all'elaborazione di efficaci disposizioni per ridurre le fonti puntuali d'inquinamento e la possibilità di perseguire l'abbattimento dei microinquinanti anche con altre tecnologie.

Misure alla fonte

Nel messaggio si motiva l'esclusione di una tassa sui prodotti contenenti sostanze problematiche con l'elevato onere per l'esame dei singoli prodotti.

Pur comprendendo quest'affermazione, siamo convinti che sia necessario agire anche sui prodotti chimici: si tratterebbe di una misura alla fonte che contribuirebbe in maniera preponderante alla riduzione di microinquinanti non solo nelle acque, ma nell'ambiente in generale (vedi per esempio agricoltura, viticoltura, allevamenti, ecc.).

Riteniamo fondamentale che i produttori e i fornitori di prodotti chimici abbiano l'obbligo di dichiarare la presenza di microinquinanti nei loro prodotti facendo riferimento ad una lista di sostanze, pubblicata e aggiornata dall'UFAM. A queste sostanze potrebbe poi essere applicata una tassa simile a quella per i composti organici volatili (VOC).

Questa misura e questo sistema di tassazione potrebbero essere applicati in parallelo con il sistema di tassazione proposto dalla modifica della LPAc.

Industria e artigianato

Siamo dell'opinione che l'obbligo di dichiarare la presenza di microinquinanti nei prodotti chimici costituirebbe la base per l'imposizione di commisurate misure di riduzione alla fonte (ad esempio pre-trattamenti specifici nell'industria) e per una tassazione che garantisca una maggiore equità di trattamento secondo il principio di causalità.

Nei commenti all'art. 60b, cpv. 2, si afferma che un coinvolgimento dell'industria e dell'artigianato nel calcolo della quota di sostanze organiche in tracce da essi prodotti non risulta fattibile. Quanto espresso in questo punto è in contrasto con quanto asserito all'ultimo paragrafo in relazione al cpv. 4. In effetti si dice che gli IDA hanno la possibilità di accollare a chi causa microinquinamenti una tassa.

Le industrie che immettono grossi carichi (per lo più biologici o di fosforo) sono tassate in base al principio di causalità. Non applicare lo stesso principio per i microinquinanti comporterebbe una disparità di trattamento fra le varie industrie.

Siamo convinti che una tassa per le industrie sia fattibile. In Ticino abbiamo introdotto, a livello di limiti di scarico, il concetto di "Abitante equivalente farmaceutico" ossia la quantità giornaliera che un paziente espelle quando è sottoposto ad un trattamento con una sostanza terapeutica specifica. I dati disponibili nella letteratura permettono di stabilire quale quota di uno specifico principio attivo, assunto dal paziente, è espulsa senza essere metabolizzata per poi finire nelle acque. Su questo stesso principio si potrebbe calcolare il numero di "Abitanti equivalenti di microinquinanti" che un'industria farmaceutica scarica e fissare quindi la relativa tassa di partecipazione come per gli abitanti allacciati.

Questo tipo di calcolo è applicabile anche basandosi unicamente sulle quantità annuali prodotte e sulle percentuali di sostanze (di perdite) che finiscono nelle acque a seguito del processo produttivo. Per altri tipi di industria ci si potrebbe basare sugli "Equivalenti di tossicità (TEQ)" dei singoli microinquinanti.

Come per qualsiasi altro carico industriale si potrebbe infine fissare un limite di "Abitanti equivalenti di microinquinanti", al di sotto del quale la tassa non verrebbe applicata poiché l'onere per la sua determinazione risulterebbe eccessivo.

Tassa di finanziamento e principio di causalità

Più in generale osserviamo che il principio di causalità, con le modifiche di legge proposte, è avvicinato ma tuttavia disatteso. I microinquinanti, secondo definizione UFAM, sono prodotti di uso quotidiano impiegati dall'industria e dall'artigianato, dalle economie domestiche e dall'agricoltura. Tuttavia il modello di finanziamento proposto nel progetto di modifica di legge è basato unicamente sugli abitanti civili allacciati tralasciando le altre fonti che contribuiscono, chi più chi meno, all'immissione di microinquinanti nell'ambiente. Ritenuto anche quanto sopra espresso e appurato la difficoltà di creare un modello di finanziamento sul principio di causalità, riteniamo più corretto e praticabile proporre un finanziamento tramite una tassa che vada a toccare sia le persone fisiche (allacciate o no ad un IDA) sia le persone giuridiche (industrie, aziende, ecc.).

Non bisogna inoltre dimenticare che in Ticino alcuni impianti di depurazione delle acque (IDA) non sono attualmente tenuti a nitrificare e non sono dotati di una quarta fase di filtrazione. La tassa di finanziamento per i microinquinanti, per essere condivisa deve tenere conto, oltre che ai costi d'investimento per il trattamento dei microinquinanti, anche dei costi di investimento per apportare le necessarie modifiche agli IDA e predisporli all'aggiunta di questa fase di trattamento, nonché dei costi d'esercizio generati.

Da primi calcoli di massima effettuati da alcuni consorzi di depurazione delle acque sulle basi di calcolo inserite nei documenti ufficiali da voi messi a disposizione, risulta che, nel caso dell'introduzione della modifica di legge proposta, ai Consorzi converrebbe di più effettuare gli investimenti necessari il più tardi possibile. Questo aspetto se confermato potrebbe creare un effetto inibitorio, rallentando i grandi Consorzi nelle decisioni e nei passi necessari alla realizzazione delle necessarie misure di trattamento. Senza contare che dal ventesimo anno in poi tutti i costi generati dal trattamento dei microinquinanti saranno a carico degli abitanti allacciati all'impianto di depurazione. In conclusione riteniamo che il calcolo della tassa debba essere riformulato e regolato diversamente, tenendo in considerazione tutti i punti sopra citati.

Controllo di esercizio e di funzionamento degli IDA

Non essendo ancora definite le sostanze guida necessarie per il controllo dell'esercizio e del funzionamento degli IDA ci risulta difficile comprendere e quantificare l'entità degli investimenti necessari a livello cantonale, sia a livello di personale sia di strumentazione, per adeguare i laboratori alla ricerca dei microinquinanti.

Aspetti puntuali

Per quanto riguarda la tassa (art. 60b cpv. 2) non ci sembra opportuna definire un tetto massimo a livello di legge. Qualora fosse ritenuto necessario fissare un tetto massimo, questo potrebbe essere inserito nell'aggiornamento e adeguamento dell'OPAc.

Conclusioni

In conclusione, pur ritenendo importante la modifica della legislazione federale in merito alla tematica dei microinquinanti, chiediamo che parallelamente alla modifica della LPAC (finanziamento) siano presentate le modifiche all'Ordinanza (OPAc), definendo in modo

chiaro i criteri di selezione degli IDA, gli obiettivi di trattamento da raggiungere e la metodologia di verifica e controllo dei limiti di scarico, nonché le modalità di finanziamento. Chiediamo in particolare di:

definire un elenco di sostanze (microinquinanti) accompagnato da un obbligo di dichiarazione, quale base per favorire l'adozione di misure alla fonte volte alla loro riduzione;

adottare la definizione di "abitante equivalente di microinquinanti" al fine di facilitare le modalità di tassazione, introducendo inoltre un limite di "abitante equivalente di microinquinanti" per l'esonero;

introdurre una tassazione "generalizzata" per le persone fisiche e giuridiche;

tenere conto, nel calcolo della tassa di finanziamento, di tutti gli investimenti necessari e dei costi di gestione supplementari, definendo una tassa che copra integralmente i costi generati.

indicare le sostanze guida necessarie per definire le modalità di controllo e di funzionamento;

integrare, qualora necessario, il tetto massimo per la tassa, nelle modifiche dell'OPAc.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Borradon

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione dell'ambiente
- Sezione protezione aria, acqua e suolo